REGOLAMENTO (CEE) N. 3012/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1992

relativo allo svincolo delle cauzioni costituite nel quadro del regolamento (CEE) n. 1351/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3659/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, relativo ai prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 831/92 (4), in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1351/92 della Commissione, del 26 maggio 1992, recante modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore dei cereali per le importazioni in Portogallo durante la campagna 1992/1993 (5), prevede in particolare la costituzione di una cauzione a riprova della serietà delle domande di titoli MCS che vengono presentate;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2298/92 della Commissione (6), ha sospeso a decorrere dal 27 luglio 1992 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1351/92 per quanto riguarda le importazioni di frumento tenero e di orzo in Portogallo; che pertanto non è stato possibile utilizzare alcuni titoli ancora validi alla suddetta data; che appare pertanto appropriato permettere, a richiesta degli interessati, lo svincolo delle cauzioni costituite all'atto della presentazione della domanda di titoli MCS;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le cauzioni costituite in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1351/92 relativamente a domande di titoli MCS aventi ad oggetto l'importazione in Portogallo di frumento tenero e di orzo, presentate nei mesi di giugno e luglio 1992, sono svincolate a richiesta degli interessati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 38.
(4) GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 14.
(5) GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 47.
(6) GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 41.